REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI

Articolo 1 - Definizioni

- 1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento Didattico di Ateneo approvato dal MIUR con decreto direttoriale dd. 2 agosto 2001 ed in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dd. 22 ottobre 2004 n° 270, l'Ateneo promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. La denominazione "Master universitario dell'Università degli Studi di Trieste" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
- 2. I Corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con Enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.

Articolo 2 - Istituzione

- 1. Per quanto riguarda l'istituzione dei Corsi di Master si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di istituzione/attivazione Master universitari approvato con D.R. 740 dd. 13.04.2005.
- 2. Alle proposte di istituzione dovrà essere allegato, oltre al Piano Finanziario di massima, anche il Regolamento didattico del Corso predisposto sulla base del modello di cui all'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 3 - Durata - Accesso

- 1. I corsi di Master hanno di norma durata annuale. In attuazione di specifiche sperimentazioni a livello nazionale ed internazionale, è consentita l'attivazione di corsi di durata biennale.
- 2. Ai fini dell'ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo:
 - per i Master di primo livello, la laurea triennale o titolo equivalente
 - per i Master di secondo livello, la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/99; la laurea specialistica conseguita secondo il D.M. n. 509/99 e la laurea magistrale conseguita secondo il D.M. n. 270/2004.
- 3. Per quanto riguarda l'ammissione ai Master di cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia. L'iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso del Master ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dell'esame di ammissione, ove previsto.

Articolo 4 - Attività didattiche - Frequenza

1. I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di studio guidato, di didattica interattiva e di e-learning, di livello adeguato per un numero di ore complessivamente non inferiore a 400 ore. A dette attività deve necessariamente aggiungersi, proprio per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio funzionale ai medesimi obiettivi, di significativa durata. Per l'attivazione dei tirocini il Direttore, sentito il Consiglio del Corso, stipulerà apposita convenzione con gli enti ospitanti. La convenzione dovrà prevedere gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, la durata, il nominativo di un tutore aziendale di riferimento didattico-organizzativo proposto dall'ente ospitante, il nominativo di un tutore scientifico-didattico proposto dal Direttore e scelto di norma fra i docenti del Corso di

- Master. L'attività complessiva, comprensiva dell'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, prevede in totale almeno 1500 ore annuali di formazione.
- 2. All'insieme delle attività suddette corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi.
- 3. Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.
- 4. Possono essere riconosciuti dal Consiglio del Corso di Master come crediti acquisiti ai fini del completamento del Corso di Master universitario, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività formative svolte in ambito universitario, purché coerenti con gli obiettivi formativi ed i contenuti del Corso. Possono essere inoltre riconosciute dal Consiglio del Corso di Master analoghe attività svolte in ambito extra-universitario, in misura comunque non superiore al 30% del totale dei crediti complessivi.
- 5. La frequenza all'attività didattica frontale e di tirocinio del Master è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto.

Articolo 5 - Esami e verifiche di profitto

- 1. Salvo quanto previsto nel precedente art. 4, comma 4, il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master universitario è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, così come disciplinate dal Regolamento didattico del Corso.
- 2. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio del Master e sono composte da almeno due membri, il titolare del corso di insegnamento, o uno dei titolari nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione e un altro Docente o Ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia nominato dalla Facoltà. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dalla Direzione del Master ad altro docente.

Articolo 6 – Esame finale

- 1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico di ciascun corso di Master disciplina, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:
 - a) le modalità della prova;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
- 2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle attività formative previste.
- 3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Consiglio del Corso di Master e sono composte da almeno tre membri.
- 4. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i Professori di prima e seconda fascia, i Ricercatori, gli Assistenti ordinari, i professori supplenti di altre Facoltà dell'Ateneo o di altri Atenei, ed i professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all'anno accademico per il quale la supplenza o il contratto sono stati conferiti. La Direzione del Corso può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori o Assistenti Ordinari.
- 5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
- 6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere un massimo di tre sessioni. In ogni caso l'ultima sessione utile ai fini del conseguimento del Diploma di Master è la sessione

straordinaria dell'anno accademico di attivazione del Master. I corsisti che non conseguiranno il titolo entro detta sessione incorreranno nella decadenza.

Art. 7 – Organi del Master

- 1. Sono Organi del Corso di Master: il Direttore ed il Consiglio del Corso di Master.
- 2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master.
- 3. Per l'organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare se del caso uno o più Coordinatori.
- 4. Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, preferibilmente, docenti di ruolo dell'Università di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del Master.
- 5. Spetta al Consiglio di Corso di Master:
 - ⇒ definire le modalità di attuazione dell'ordinamento didattico del corso;
 - ⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master.
 - ⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l'ammissione al Master e della Commissione per la valutazione finale;
 - ⇒ definire i criteri di selezione dei candidati;
 - ⇒ definire il numero massimo e minimo di studenti per anno accademico.;
 - ⇒ assicurarsi dell'ordinato svolgimento dell'attività didattica;
 - ⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio;
 - ⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere l'erogazione delle borse di studio;
 - ⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle innovazioni normative;
 - ⇒ promuovere ricerche e studi;
 - ⇒ sovrintendere all'attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;
 - ⇒ proporre il piano di impiego delle risorse.

Art. 8 – Contributo di iscrizione ai Master

1. La quota di iscrizione e l'eventuale rateizzazione della stessa (massimo due) su proposta delle Facoltà interessate, viene approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di rateizzazione del contributo di iscrizione il Centro di Spesa del Corso dovrà garantire il funzionamento del Master anche in caso di minori entrate derivanti da eventuali rinunce in itinere da parte dei corsisti.

Art. 9 - Esame del Nucleo di valutazione

1. La proposta di attivazione di un master viene sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione, prima di portarla all'attenzione degli Organi accademici.

1. ALLEGATO A

4.

BOZZA DI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL MASTER

Art.		FINALITA'						
	1. Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004							
			mento per il funzio					
				(
	2	nel seguito denominato Master). 2. Il Master, è attivato su proposta della Facoltà di						
	2.							
	2	dell'Ateneo (<i>se vi sono più Facoltà devono essere indicate</i>). 3. Il corso ha durata annuale/biennale (<i>non inferiore ad un anno</i>), dal a						
	3.							
			_ (indicare il periodo ari a n° ore	_		tale of _	crediti	
		(aimeno 00), p		_ (aimeno 1	500 ore).			
Art.	2 - O	BIETTIVI						
1.			in	ha lo scopo di				
				_				
Art.	3 – A	MMISSIONE						
1.	Πo	corso di Master d	è rivolto a:					
	lau	laureati in (specificare le classi di laurea)						
	eventuali ulteriori requisiti							
2.		Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a Il						
			otto il quale non ver	rà attivato	il Corso, corrispo	nde a	(non inferiore	
	a l	(0).						
			0. DVD 4. FFFF 6.0					
			O DIDATTICO	1 .				
l.			dattico del Corso è a	rticolato co	ome segue:			
2.	Le	attivita formativ	ve previste sono:					
	Are	ea Formativa	denominazione del	l'attività	Settori scientifico	CFU	Docente proposto	
			formativa		disciplinari		T T T T	
			_					
			_					
Stag	765							
Pro	va fii	nale						
Tota	ale co	omplessivo						
2	T a	food	dal aanaa muusada	(: 1:	1 - f 1:: 1	•	:: <i>C</i> :: 1-1	
3.			del corso prevede				•	
		•	i crediti. In partice					
	-	•	tirocinio, il pos		_			
			della relazione fi				parie aei tutore	
	azı	enaaie e aei tuto	ore scientifico-didat	11CO):				

La valutazione viene espressa secondo le seguenti modalità:

	⇒ voto espresso il trentesimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi.						
	oppure						
	⇒ giudizio: APPROVATO / NON APPROVATO						
5.	La prova finale consiste in						
6.	La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tale obbligo viene fissato al (minimo 70%) delle ore previste.						

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER

- 1. Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master.
- 2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l'esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master.
- 3. Per l'organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare *se del caso* uno o più Coordinatori.
- 4. Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del Master.
- 5. Spetta al Consiglio di Corso di Master:
 - ⇒ definire le modalità di attuazione dell'ordinamento didattico del corso;
 - ⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master.
 - ⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l'ammissione al Master e della Commissione per la valutazione finale;
 - ⇒ definire i criteri di selezione dei candidati;
 - ⇒ definire il numero massimo e minimo di studenti per a.a.;
 - ⇒ assicurarsi dell'ordinato svolgimento dell'attività didattica;
 - ⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio;
 - ⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere l'erogazione delle borse di studio;
 - ⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle innovazioni normative;
 - ⇒ promuovere ricerche e studi;
 - ⇒ sovrintendere all'attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;
 - ⇒ proporre il piano di impiego delle risorse.